




**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE
ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA
(WHISTLEBLOWING)**

 <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<p>REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)</p>	<p>REV 00 25/09/2023 Pag. 2 di 14</p>
---	--	---

INDICE

Art. 1: NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
Art. 2: FINALITA' E OGGETTO	3
Art. 3: SOGGETTI E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: CHI SEGNA E COSA	3
Art. 4: CANALI DI SEGNALAZIONE	5
Art. 5: PROCEDIMENTO E ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI	7
Art. 6: SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC	8
Art. 7: DIVULGAZIONE PUBBLICA	9
Art. 8: DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	9
Art. 9: GESTIONE SEGNALAZIONE ORDINARIA – NON WHISTLEBLOWING	10
Art. 10: RISERVATEZZA	10
Art. 11: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	11
Art. 12: DIVIETO DI RITORSIONE	12
Art. 13: LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ	13
Art. 14: PERDITA DELLA TUTELA	13
Art. 15: DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI	14
Art. 16: CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	14
Art. 17: TRASPARENZA	14
Art. 18: NORME DI RINVIO	14

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)	REV 00 25/09/2023 Pag. 3 di 14
---	--	---

ART. 1 *NORMATIVA DI RIFERIMENTO*

- Il presente Regolamento è adottato in conformità al Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 che recepisce in Italia la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni normative nazionali.
- L’art. 23 del suddetto decreto abroga, a partire dal 15/07/2023, l’art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, l’art. 6, commi 2-ter e 2-quater del d.lgs. 231/2001 e l’art. 3 legge n. 179/2017.
- L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al fine di fornire indicazioni per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne da parte di ANAC stessa, ha adottato specifiche “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*”, che forniscono indicazioni e principi di cui gli enti pubblici e privati possono tener conto per i propri canali e modelli organizzativi interni;

ART. 2 *FINALITA’ E OGGETTO*

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema, al fine di favorire l’emersione di fattispecie di illeciti eventualmente riscontrate nell’espletamento delle proprie attività istituzionali, amministrative, contrattuali, definisce e disciplina con il presente Regolamento le modalità di denuncia o di segnalazione di illeciti o fatti corruttivi da parte del personale che opera nel contesto lavorativo della ASST, nel seguito indicato come segnalante, ai sensi e per effetto dell’art. 3 del decreto legislativo 10/03/2023 n 24.

L’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Crema tutela i segnalanti per tutto il corso del procedimento garantendo l’anonimato e il divieto di discriminazioni nei confronti degli stessi.



ART. 3 *SOGGETTI E OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE: CHI SEGNA E COSA*

I soggetti legittimati a segnalare, denunciare, effettuare una divulgazione pubblica (di seguito “whistleblower”), e pertanto tutelati, sono le persone che operano nel contesto lavorativo dell’ASST di Crema, in qualità di:

- dipendenti, sia a tempo determinato che indeterminato;
- lavoratori autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti e i consulenti;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Le misure di protezione sono applicate anche ad ulteriori soggetti - diversi dal segnalante – che potrebbero essere destinatari di ritorsioni, anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell’ambito della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, ovvero:

- facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all’interno del medesimo contesto lavorativo;
- persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante e che sono legate al segnalante da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)	REV 00 25/09/2023 Pag. 4 di 14
---	--	---

- enti di proprietà - in via esclusiva o in compartecipazione maggioritaria di terzi - del segnalante;
- enti presso i quali lavora il segnalante;
- enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica:

- quando il rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico è in corso;
- quando il rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (es. pensionati).

Oggetto della segnalazione sono i comportamenti, gli atti o le omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'ASST e consistono in:



- illeciti civili, amministrativi, penali, contabili;
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'UE o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici servizi; prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'UE;
- atti o omissioni riguardanti il mercato interno, che compromettono la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;
- atti o omissioni che vanificano oggetto o finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'UE.

La segnalazione può anche avere a oggetto:

- le informazioni relative alle condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate;
- le attività illecite non ancora compiute ma che il whistleblower ritenga ragionevolmente possano verificarsi in presenza di elementi concreti precisi e concordanti;
- fondati sospetti

Sono escluse le tutele al whistleblower e pertanto NON possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia:

- le irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività;
- le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio);
- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate. Sono quindi, escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore;
- le segnalazioni di violazioni laddove già disciplinate in via obbligatoria dagli atti dell'Unione europea o nazionali indicati nell'allegato al decreto. La tutela del whistleblower non trova applicazione alle segnalazioni di violazione disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell'UE.

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)	REV 00 25/09/2023 Pag. 5 di 14
---	--	---

Le condotte illecite segnalate, comunque, devono essere **apprese nel contesto lavorativo del segnalante** e, quindi, ricomprendono certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale.

La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve essere fatta per la **salvaguardia dell'interesse pubblico e all'integrità della pubblica amministrazione**. Il contenuto del fatto segnalato, ad esempio, deve presentare elementi dai quali sia chiaramente desumibile una lesione, un pregiudizio, un ostacolo, un'alterazione del corretto ed imparziale svolgimento di un'attività o di un servizio pubblico o per il pubblico, anche sotto il profilo della credibilità e dell'immagine dell'amministrazione.

La persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva un ragionevole e fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e rientranti nell'ambito della normativa.

I motivi che hanno indotto il whistleblower a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono da considerarsi irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

ART. 4 CANALI DI SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere effettuata utilizzando i canali previsti:

- **interno** (nell'ambito del contesto lavorativo);
- **esterno** (ANAC);
- **divulgazione pubblica** (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone);
- **denuncia** all'Autorità giudiziaria o contabile.

Scelta del canale di segnalazione: in via prioritaria, i segnalanti devono effettuare la segnalazione attraverso il canale interno e, solo al ricorrere di certe condizioni, possono effettuare una segnalazione esterna o una divulgazione pubblica.


SEGNALAZIONE INTERNA

L'ASST ha attivato canali di segnalazione interna, che garantiscono, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la **riservatezza** dell'identità della persona segnalante, del facilitatore, della persona coinvolta, dei soggetti comunque menzionati nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione

Contenuto della segnalazione

Il segnalante deve indicare chiaramente:

- nell'oggetto della segnalazione, che si tratta di una segnalazione per la quale intende mantenere riservata la propria identità e avvalersi delle tutele previste per il whistleblower. In assenza della chiara indicazione, infatti, la segnalazione potrebbe essere trattata come ordinaria e il segnalante non beneficerebbe delle tutele previste nel caso di eventuali ritorsioni subite in ragione della segnalazione.
- le generalità del segnalante;
- la descrizione del fatto;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- le generalità del segnalato o altri elementi che consentano di identificarlo;
- un proprio recapito presso cui essere contattato, dal RPCT o da un proprio collaboratore individuato per la funzione e autorizzato al trattamento di dati, nel caso siano necessarie integrazioni/chiarimenti;

 <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)	REV 00 25/09/2023 Pag. 6 di 14
---	--	---

- la modalità di un eventuale contatto diretto con il RPCT se richiesta dal segnalante (es. incontro, appuntamento telefonico);
- altre informazioni ritenute utili.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni.

È utile allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Destinatario della segnalazione

Il soggetto destinatario della segnalazione è il **Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza** (di seguito RPCT) cui è affidata la gestione della segnalazione e che ha accesso alle informazioni e ai dati contenuti nella segnalazione.

Il RPCT limita il trasferimento delle informazioni e dei dati contenuti nella segnalazione ai casi strettamente necessari.

Il RPCT è autorizzato al trattamento dei dati personali da parte dell'Azienda e ha una specifica formazione in materia di privacy.

Il RPCT nella gestione/istruttoria della segnalazione può avvalersi di collaboratori individuati per la funzione e autorizzati al trattamento di dati.

Modalità di segnalazione interna


a) Piattaforma informatica:

L'ASST di Crema utilizza la piattaforma informatica (WhistleblowingPA) di Transparency International Italia e di Whistleblowing Solutions Impresa Sociale dotata di strumenti di **crittografia** e realizzata tramite il software GlobaLeaks, che permette di dialogare in modo anonimo con il segnalante,

- accedendo all'indirizzo: <https://aziendasociosanitariaterrioreadcrema.whistleblowing.it/#/>;
- la segnalazione è effettuata attraverso la compilazione di un questionario;
- può essere fatta da qualsiasi dispositivo digitale (pc, tablet, smartphone);
- nel momento dell'invio della segnalazione, il segnalante riceve un codice numerico di 16 cifre che deve conservare per poter accedere nuovamente alla segnalazione, monitorarne l'andamento e dialogare rispondendo a richieste di chiarimenti o approfondimenti, senza possibilità, per il ricevente o altri soggetti, di rintracciare l'origine della segnalazione.

I Sistemi Informativi Aziendali sono tenuti a verificare periodicamente che sia garantita l'adeguatezza e l'efficacia degli strumenti informatici apprestati a tutela della riservatezza del segnalante.

b) A mezzo del servizio postale o tramite posta interna utilizzando appositi moduli (Allegati A e B al presente regolamento) avendo cura di indirizzare la comunicazione al solo **Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza**. Per usufruire della garanzia della riservatezza dei dati personali ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste:

 <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)	REV 00 25/09/2023 Pag. 7 di 14
---	--	---

- la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento, siglato con firma autografa;
- la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta che rechi all' esterno la dicitura **“riservata al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza”**. Tali comunicazioni verranno acquisite al protocollo generale della Azienda tramite scansione e registrazione solo dell'involucro esterno, che verrà poi trasmesso senza ritardo al RPCT.

c) **“Brevi manu”** con consegna dei moduli (Allegati A e B) debitamente compilati;

d) **Incontro diretto con il RPCT**, su richiesta del segnalante.

La segnalazione potrà essere presentata anche con struttura diversa da quella prevista nei modelli allegati, purché contenente gli stessi elementi essenziali.

Se priva delle indicazioni richieste, la segnalazione non potrà utilmente essere presa in carico.

Qualora il segnalante rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, o di incaricato di pubblico servizio e il fatto oggetto di segnalazione possa integrare gli estremi dell'illecito penale, il dipendente ha l'obbligo di presentare denuncia alla competente Procura della Repubblica, secondo quanto stabilito dall'art. 331 c.p.p.

Le modalità di segnalazione sono pubblicate sulla rete Intranet nella sezione *Whistleblowing* e sul sito aziendale nella sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti- Corruzione

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e gestite come segnalazioni ordinarie.

ART. 5 PROCEDIMENTO E ACCERTAMENTO DELLE SEGNALAZIONI


Il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, ricevuta la segnalazione rilascia al segnalante un **avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione**.

Procede ad una prima attività di verifica e di analisi della segnalazione ricevuta in ordine alla sussistenza dei requisiti essenziali per poter accordare al segnalante le tutele ivi previste.

Il RPCT, per **valutare la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e l'ammissibilità** e poter quindi accordare al segnalante le tutele previste, può considerare i seguenti aspetti:

- manifesta infondatezza per l'assenza di elementi di fatto idonei a giustificare accertamenti;
- accertato contenuto generico della segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti ovvero segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente.

In presenza di segnalazione non ammissibile si procede con l'archiviazione della segnalazione, dando avviso al soggetto segnalante.

 <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)	REV 00 25/09/2023 Pag. 8 di 14
--	---	---

Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, quale segnalazione di whistleblowing, il RPCT avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate per valutarne la sussistenza, da concludersi entro sessanta giorni.

Il RPCT ai fini della istruttoria di cui sopra potrà:

- interloquire, anche direttamente, con il segnalante avendo cura di adottare tutte le cautele per garantire la massima riservatezza
- trasmettere la segnalazione, dopo averla resa completamente anonima, ad altri soggetti per acquisire ulteriori informazioni e osservazioni. Tali soggetti dovranno formulare le proprie valutazioni entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Qualora, all'esito della istruttoria, la segnalazione risulti non palesemente infondata, il RPCT provvederà a:

- comunicare la segnalazione e l'esito della verifica al Dirigente della struttura di appartenenza dell'autore della violazione segnalata e/o al Dirigente responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari, secondo competenza, per l'adozione dei provvedimenti disciplinari conseguenti. Il dirigente responsabile dell'azione disciplinare informerà il RPCT dei relativi esiti, anche in caso di archiviazione. Qualora in relazione alla natura della violazione sussistano le condizioni di legge, il dirigente della struttura interessata o il Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari presenteranno denuncia all'Autorità Giudiziaria competente, informandone il RPCT.
- informare il Direttore Generale per eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni si rendano necessarie a tutela dell'Azienda.

Nel caso in cui, all'esito della istruttoria, la segnalazione risulti infondata, il RPCT ne dispone l'archiviazione con adeguata motivazione, dando conto dell'attività espletata e dei relativi esiti in apposito verbale.

Il segnalante, entro tre mesi **dalla data dell'avviso di ricevimento (o, in mancanza, dalla scadenza dei sette giorni dalla presentazione della segnalazione)**, sarà informato dell'esito della stessa da parte del RPCT.

Segnalazione inviata ad un soggetto non competente


Qualora la segnalazione interna sia presentata ad un soggetto diverso dal RPCT la segnalazione deve essere trasmessa, **entro sette giorni** dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Ad esempio, se una segnalazione perviene in busta chiusa sulla quale è indicato che si tratta di una segnalazione di whistleblowing o è riportato *“Riservata personale” per RPCT*, colui che la riceve, senza aprirla, la trasmette tempestivamente al RPCT.

ART. 6 SEGNALAZIONE ESTERNA AD ANAC

L'Autorità competente per le segnalazioni esterne è l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), a cui è possibile segnalare, in via sussidiaria, **solo se ricorra una delle seguenti condizioni:**

- il canale interno aziendale non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dalla normativa;

 <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	<p>REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)</p>	<p>REV 00 25/09/2023 Pag. 9 di 14</p>
---	--	---

- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna senza seguito;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere ragionevolmente che se effettuasse la segnalazione internamente alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero correrebbe il rischio di possibili ritorsioni a suo carico;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per quanto concerne le modalità di segnalazione esterna, ANAC garantisce, tramite strumenti crittografati, la riservatezza su identità della persona coinvolta, del segnalante e del contenuto della segnalazione.

Il *whistleblower* può effettuare la segnalazione tramite i canali attivati e gestiti da ANAC (piattaforma informatica, segnalazioni orali, incontri diretti), pubblicati nel proprio sito web e descritti nella Parte II § 1 delle Linee Guida di ANAC.

L'ANAC fornisce riscontro in merito alla segnalazione, entro tre mesi (elevabili a sei mesi, in presenza di giustificate e motivate ragioni), dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione esterna o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.

ART. 7 DIVULGAZIONE PUBBLICA

La divulgazione pubblica consiste nel rendere di pubblico dominio informazioni riguardanti le violazioni a mezzo stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un elevato numero di persone, inclusi anche i social network e i nuovi canali di comunicazione (ad esempio Facebook, Twitter, Youtube, Instagram).

I segnalanti possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando:



- la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna e/o esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

ART. 8 DENUNCIA ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Il whistleblower può inoltrare una denuncia di condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, anche alle Autorità nazionali competenti, giudiziarie e contabili.

Qualora il whistleblower **rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio**, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria o contabile i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

Laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)	REV 00 25/09/2023 Pag. 10 di 14
---	--	--

ART. 9 GESTIONE SEGNALAZIONE ORDINARIA – NON WHISTLEBLOWING

Sono considerate ordinarie - quindi il segnalante non potrà beneficiare della protezione disposta dal presente Regolamento e dal d.lgs. n. 24/2023 - le segnalazioni:

- **presentate al RPCT da soggetti estranei al contesto lavorativo** dell'ASST di Crema ;
- **non ricomprese nell'ambito oggettivo** previsto dal presente Regolamento (vedere art 3);
- **presentate al superiore gerarchico**, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (DPR n. 62/2013);
- **anonime**, da cui non è possibile ricavare l'identità del segnalante.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga al RPCT, e risulti non palesemente infondata, il RPCT provvede a comunicare la segnalazione al Dirigente della struttura di appartenenza dell'autore della violazione segnalata affinché provveda all'adozione dei provvedimenti disciplinari di competenza, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 55 bis del D. Lgs. 165/01.

Se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione per le ritorsioni.

L'Azienda è tenuta a registrare le segnalazioni anonime ricevute e conservare la relativa documentazione non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni, rendendo così possibile rintracciarle, nel caso in cui il segnalante, o chi abbia sporto denuncia, comunichi ad ANAC di aver subito misure ritorsive a causa di quella segnalazione o denuncia anonima.

ART. 10 RISERVATEZZA

È garantita la riservatezza:



- della persona segnalante;
- del facilitatore;
- della persona segnalata/coivolta o comunque dei soggetti menzionati nella segnalazione;
- del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.

A tutela della riservatezza:

- l'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni, senza il consenso espresso del segnalante;
- la protezione deve riguardare non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante;
- va estesa all'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione, va garantita durante tutte le fasi del procedimento fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante, compreso l'eventuale trasferimento delle segnalazioni ad altre autorità competenti;
- si deve dare preferenza alla gestione informatizzata delle segnalazioni, con il ricorso a strumenti di crittografia;
- la segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi e al diritto di accesso civico generalizzato, pertanto non può essere oggetto di visione né di estrazione copia da parte dei richiedenti;
- ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra autorità competenti, viene effettuato nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali;
- in presenza di dati manifestamente non utili ai fini della segnalazione si procede alla cancellazione immediata degli stessi.

Nell'ambito del **procedimento penale**, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.

Nell'ambito del **procedimento dinanzi alla Corte dei conti**, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)	REV 00 25/09/2023 Pag. 11 di 14
---	--	--

Nell'ambito del **procedimento disciplinare**, l'identità della persona segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità della persona segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Nei seguenti casi per rivelare l'identità del segnalante, oltre al consenso espresso dello stesso, si richiede anche una comunicazione scritta delle ragioni di tale rivelazione:

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'obbligo di tutelare la riservatezza impone che un eventuale disvelamento dell'identità della persona segnalante a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni avvenga sempre con il consenso espresso della stessa. Quindi l'Azienda in qualità di titolare del trattamento, autorizza al trattamento dei dati personali tutti i dipendenti coinvolti nel trattamento di tali dati.

Si tutela la riservatezza del segnalante anche quando la segnalazione viene effettuata attraverso modalità diverse da quelle istituite in conformità al presente regolamento o al d.lgs. 24/2023 o perviene a personale diverso da quello autorizzato e competente a gestire le segnalazioni, al quale, comunque, le stesse vanno trasmesse senza ritardo.

La violazione della tutela della riservatezza del segnalante, fatti salvi i casi in cui sia ammessa la rivelazione della sua identità è **fonte di responsabilità disciplinare** per inosservanza di disposizioni di servizio.



ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ogni trattamento dei dati personali, compresa la comunicazione tra autorità competenti, deve avvenire in conformità alla normativa in tema di tutela dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, del d.lgs 196/2003, del d.lgs. 51/2018). La comunicazione di dati personali da parte di istituzioni, organi o organismi dell'UE avviene in conformità del Regolamento (UE) 2018/1725.

La tutela dei dati personali va assicurata non solo alla persona segnalante o denunciante ma anche agli altri soggetti cui si applica la tutela della riservatezza, quali il facilitatore, la persona segnalata/coivolta e la persona menzionata nella segnalazione in quanto "interessati" dal trattamento dei dati.

I titolari del trattamento, i responsabili del trattamento e le persone autorizzate a trattare i dati personali sono tenuti a rispettare, in particolare, i seguenti principi fondamentali:

- liceità, correttezza e trasparenza: trattare i dati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dei soggetti interessati;
- limitazione della finalità: raccogliere i dati solo al fine di gestire e dare seguito alle segnalazioni, divulgazioni pubbliche o denunce effettuate da parte dei soggetti tutelati;
- minimizzazione dei dati: garantire che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. In presenza di dati manifestamente non utili ai fini della segnalazione si procede alla cancellazione immediata degli stessi;
- esattezza: assicurare che i dati siano esatti e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti relativi alla specifica segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia che viene gestita;

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)	REV 00 25/09/2023 Pag. 12 di 14
---	--	--

- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza;
- garantire il divieto di tracciamento dei canali di segnalazione;
- assicurare l'aggiornamento del registro delle attività di trattamento;
- pubblicare sul sito web un'informativa sul trattamento dei dati personali;

ART. 12 DIVIETO DI RITORSIONE

E' vietata ogni forma di ritorsione, anche solo tentata o minacciata.

La ritorsione si configura come "qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

Le condizioni per l'applicazione delle misure di protezione sono:

- convinzione ragionevole del segnalante che le informazioni sulle violazioni segnalate siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione indicato dall'art 3;
- rispetto delle modalità di segnalazione e riservatezza previste dal presente regolamento;
- consequenzialità tra segnalazione e misure ritorsive subite.

Non sono sufficienti le semplici supposizioni così come le notizie di pubblico dominio.

Non rilevano la certezza dei fatti né i motivi personali che hanno indotto il soggetto a segnalare.



L'intento discriminatorio non sussiste nella circostanza in cui il presunto responsabile abbia tenuto il medesimo comportamento anche in epoca antecedente alla segnalazione.

La tutela del whistleblower si applica anche nei casi di segnalazioni anonime, se il segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e organismi competenti dell'UE.

Elencazione delle ritorsioni con carattere esemplificativo, non tassativo:

1. licenziamento, sospensione o misure equivalenti;
2. retrocessione di grado o mancata promozione;
3. mutamento di funzioni, cambiamento del luogo di lavoro, riduzione dello stipendio, modifica dell'orario di lavoro;
4. sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
5. note di demerito o referenze negative;
6. adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria;
7. coercizione, intimidazione, molestie o ostracismo;
8. discriminazione o comunque trattamento sfavorevole;
9. mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione;
10. mancato rinnovo o risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine;
11. danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
12. conclusione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi;
13. annullamento di una licenza o di un permesso;
14. richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni **competete ad ANAC.**

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)	REV 00 25/09/2023 Pag. 13 di 14
---	--	--

Le presunte ritorsioni, anche solo tentate o minacciate, possono essere comunicate ad ANAC (dalla persona segnalante o che ha sporto denuncia o dai soggetti coinvolti diversi dal segnalante es.: facilitatori, colleghi) che attiverà il procedimento di verifica ed irrogherà l'eventuale sanzione.

I soggetti che per errore fossero destinatari di una comunicazione di ritorsione sono tenuti a garantire la riservatezza dell'identità della persona che l'ha inviata e a trasmetterla ad ANAC, dando contestuale notizia di tale trasmissione al soggetto che ha effettuato la comunicazione.

L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'amministrazione indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento di comportamenti atti o omissioni ritorsivi, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della segnalazione/denuncia. L'onere di provare che tali condotte o atti sono motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. Invece, sono gravati dell'onere della prova e quindi tenuti a dimostrare di aver subito la ritorsione, i soggetti coinvolti diversi dal segnalante (ad esempio, facilitatori, colleghi).

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria, che adotta anche le misure provvisorie necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione sul posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta ritorsiva posta in essere e la nullità degli atti adottati.

ART. 13 LIMITAZIONE DELLE RESPONSABILITÀ

Non è punibile:

chi riveli o diffonda informazioni:

1. sulle violazioni coperte dall'obbligo di segreto (fanno eccezione il segreto professionale forense e medico);
2. relative alla tutela del diritto d'autore;
3. relative alla protezione dei dati personali;
4. che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata;

nel caso in cui ricorrano le seguenti condizioni:



1. quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione;
2. se la segnalazione/divulgazione pubblica/denuncia è stata effettuata nelle modalità richieste dalla normativa e dal presente regolamento.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

ART. 14 PERDITA DELLA TUTELA

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite.

  <p>Sistema Socio Sanitario Ospedale Maggiore Regione Lombardia ASST Crema</p>	REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DI CONDOTTE ILLECITE E RELATIVE FORME DI TUTELA (WHISTLEBLOWING)	REV 00 25/09/2023 Pag. 14 di 14
---	--	--

In caso di accertamento delle responsabilità, alla persona segnalante o denunciante viene irrogata una sanzione disciplinare.

ART. 15 DIVIETO DI RINUNCE E TRANSAZIONI

Le rinunce e le transazioni, integrali o parziali, che hanno per oggetto i diritti e le tutele previsti non sono valide, salvo che siano effettuate nelle sedi protette (giudiziarie, amministrative sindacali) di cui all' art. 2113, comma 4, del codice civile. Non è consentito, infatti, imporre al whistleblower, così come agli altri soggetti tutelati, di privarsi della possibilità di accedere a mezzi di tutela cui hanno diritto.

ART. 16 CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Le segnalazioni pervenute e la relativa documentazione sono conservate **per il tempo necessario per la trattazione delle stesse e comunque non oltre cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione (limitazione della conservazione).**

Le segnalazioni effettuate in forma orale, in mancanza di strumenti di registrazione, vengono documentate per iscritto, tramite verbalizzazione, previo consenso del segnalante. Il segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro tramite la sottoscrizione dello stesso.

ART. 17 TRASPARENZA



Il presente regolamento è soggetto a pubblicazione sul sito web istituzionale, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 del 4/3/2013 e ss.mm.ii. e sulla rete intranet aziendale.

Il RPCT intraprende iniziative di sensibilizzazione sull'istituto del whistleblowing mettendo a disposizione le informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni. Le suddette informazioni vengono divulgate sul sito web istituzionale, sul portale intranet aziendale e mediante mail a tutto il personale.

L'Azienda dà la più ampia diffusione al presente regolamento, pubblicandolo sul proprio sito internet, e nella rete intranet nonché trasmettendolo ai titolari di contratti di consulenza o collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione dei vertici istituzionali dell'Azienda, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo, anche professionale, di imprese fornitrici di servizi in favore dell'Azienda.

ART. 18 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato da tale regolamento si richiamano le norme vigenti e le linee guida ANAC.

 <p>Ospedale Maggiore</p>  <p>Sistema Socio Sanitario Regione Lombardia ASST Crema</p>	MODULO A (dati personali) PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (c.d. <i>whistleblower</i>)	MODULO A REV 00 25/09/2023
--	---	---

Chiunque intenda segnalare situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza può compilare il presente modulo ed inviarlo al RPCT secondo le modalità descritte di seguito e presenti nel Regolamento aziendale.
Con la presentazione del modulo, il segnalante intende mantenere riservata la propria identità ed avvalersi delle tutele previste per il *whistleblower* dal D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24

Per poter usufruire della garanzia della riservatezza ed in vista della protocollazione riservata della comunicazione, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse:

- **la prima (busta A) con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento;**
- **la seconda (busta B) con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione.**

Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura:

“RISERVATA PERSONALE –Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza”



Tali comunicazioni verranno acquisite al protocollo generale tramite scansione e registrazione solo dell'involucro esterno, che verrà poi trasmesso senza ritardo al RPCT

Prima di procedere all'invio di una segnalazione, si invita a prendere visione dell'informativa privacy riportata in calce al Modulo B.

AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

NOME E COGNOME DEL SEGNALANTE	
TEL/CELL	
E-MAIL	
LUOGO E DATA	
FIRMA	

INSERISCI QUESTA PARTE DEL MODULO IN UNA BUSTA CHIUSA, SEPARATA DALLA PARTE RESTANTE, AVENDO CURA DI NON INSERIRE I TUOI DATI PERSONALI IN ALTRE PARTI DEL DOCUMENTO.

 <p>Ospedale Maggiore</p>  <p>Regione Lombardia ASST Crema</p>	MODULO B PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE <i>(c.d. whistleblower)</i>	MODULO B REV 00 25/09/2023
--	---	--

OGGETTO: SEGNALAZIONI VIOLAZIONI DEL DIRITTO DELL'UNIONE E DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI (WHISTLEBLOWER)

DATA/PERIODO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO* dato obbligatorio:

Il <i>(indicare gg-mm-aaaa)</i>	
Dal / Al <i>(indicare il periodo)</i>	

LUOGO FISICO IN CUI SI È VERIFICATO IL FATTO* dato obbligatorio:

UFFICIO <i>(indicare denominazione e ubicazione della struttura)</i>	<i>Denominazione:</i> <i>Ubicazione della struttura:</i>
ALL'ESTERNO DELL'UFFICIO <i>(indicare luogo ed indirizzo)</i>	<i>Luogo:</i> <i>indirizzo:</i>

SEGNALANTE * dato obbligatorio:

	<u>dipendente dell'ASST di Crema</u> , sia con contratto di lavoro a tempo indeterminato, sia con contratto di lavoro a tempo determinato, anche se in prova;
	<u>lavoratore autonomo</u> che svolge la propria attività lavorativa presso l'ASST di Crema;
	<u>lavoratore o collaboratore a qualsiasi titolo di imprese</u> che, anche al di fuori dell'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici, fornisce beni o servizi o che realizza opere in favore di ASST di Crema;
	<u>libero professionista o consulente</u> che presta la propria attività presso l'ASST di Crema;
	<u>volontario o tirocinante, retribuito o non retribuito</u> , che presta la propria attività presso l'ASST di Crema;
	<u>persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza</u> , anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ASST di Crema.

NATURA DELLE AZIONI/OMISSIONI COMMESSE O TENTATE* dato obbligatorio:

	illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
	condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 231/2001, o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti;
	illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
	atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione



Ospedale
Maggiore

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Crema

MODULO B
PER LA SEGNALAZIONE DI
CONDOTTE ILLECITE
(c.d. whistleblower)

MODULO B
REV 00
25/09/2023

	atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione europea;
	atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, comprese le violazioni delle norme dell'Unione europea in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
	atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
	atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione
	altro (specificare): _____ _____ _____ _____

DESCRIZIONE DEL FATTO (CONDOTTA ED EVENTO) * dato obbligatorio:

AUTORE/I DEL FATTO* dato obbligatorio:

ALTRI EVENTUALI SOGGETTI A CONOSCENZA DEL FATTO E/O IN GRADO DI RIFERIRE SUL MEDESIMO:



Ospedale
Maggiore

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Crema

MODULO B
PER LA SEGNALAZIONE DI
CONDOTTE ILLECITE
(c.d. *whistleblower*)

MODULO B
REV 00
25/09/2023

EVENTUALI ALLEGATI A SOSTEGNO DELLA SEGNALAZIONE:

Il segnalante è consapevole delle responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 del d.P.R. 445/2000.

N.B. SI AVVERTE CHE L'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA INFORMATICA (URL <https://aziendasociosanitariaterritorialeedicrema.whistleblowing.it/#/>) È ASSOLUTAMENTE RACCOMANDATA IN VIA PRIORITARIA - RISPETTO ALL'USO DEL PRESENTE MODULO CARTACEO - QUALE SEGNALAZIONE INTERNA - IN QUANTO CONSENTE LA PIÙ AMPIA GARANZIA DI RISERVATEZZA.

Informativa privacy ai sensi del Regolamento 679/2016/UE

Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati all'ASST di Crema saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l'ASST di Crema. L'interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L'informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici aziendali e consultabile nella Sezione Privacy presente nel sito istituzionale all'indirizzo: www.asst-crema.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei Dati individuato dall'Azienda è LTA Srl; il DPO incaricato è il dott. Luigi Recupero, il quale può essere contattato ai seguenti recapiti: ASST di Crema, Largo Ugo Dossena 2, settoreprivacy@asst-crema.it, protocollo@pec.asst-crema.it, protocollo@asst-crema.it.